

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 1151)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro delle Finanze

(TRABUCCHI)

di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia

(GONELLA)

e col Ministro del Tesoro

(TAVIANI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 LUGLIO 1960

Notificazione della cartella di pagamento delle imposte dirette e dell'avviso di mora

ONOREVOLI SENATORI. — L'annesso disegno di legge tende ad integrare le disposizioni portate dagli articoli 190, 200 e 201 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, allo scopo di semplificare la procedura di notificazione della cartella di pagamento e dell'avviso di mora e di chiarire che per la notificazione degli atti riguardanti l'espropriazione forzata valgono le norme del Codice di procedura civile.

Con l'articolo 1 si propone di sostituire il primo ed il secondo comma dell'articolo 190 del testo unico; la nuova formulazione consente di notificare la cartella di pagamento mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento anche nei Comuni compresi nel-

la circoscrizione esattoriale, mentre secondo l'articolo 190, secondo comma, ciò è consentito soltanto per le notificazioni da eseguirsi nei Comuni non compresi nella circoscrizione esattoriale,

In effetti, la notificazione della cartella di pagamento a mezzo posta, introdotta con l'articolo 3 del regio decreto-legge 6 novembre 1930, n. 1465, ha dato risultati soddisfacenti; d'altro lato, anche nell'ipotesi di cartella da notificare nell'ambito della circoscrizione esattoriale, sono validi i motivi per i quali si è fatto ricorso al servizio postale nella diversa ipotesi di notificazioni da eseguire fuori circoscrizione.

Con il secondo comma dello stesso articolo 1 si provvede ad inserire, fra il secondo ed il terzo comma dell'articolo 190, due

altri commi. Con il primo di questi si stabilisce che, quando la notificazione della cartella di pagamento viene effettuata nelle mani del contribuente o di persona di famiglia addetta alla casa, o all'ufficio o all'azienda, non si rende necessaria la sottoscrizione dell'originale da parte del consegnatario, come previsto, in via generale, dall'articolo 38, lettera b), dello stesso testo unico delle imposte dirette, altrimenti applicabile ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 190. Si tratta di una deroga proposta per motivi di semplicità e di speditezza, la quale non implica menomazione alcuna delle garanzie di cui deve essere coperta la formalità della notificazione, tenuto conto che l'asserzione del notificatore che la cartella è stata consegnata nelle mani di una delle persone sopra menzionate è più che valida ad assicurare che la cartella è stata debitamente recapitata, sicchè può senza pregiudizio rinunciarsi alla sottoscrizione di essa da parte del consegnatario, come, del resto, avviene nel rito ordinario, secondo il quale la sottoscrizione dell'originale notificato è richiesta soltanto quando copia dell'atto sia consegnata al portiere o al vicino di casa del destinatario (articolo 139, quarto comma, del Codice di procedura civile).

Con il secondo comma aggiuntivo — al fine di rendere più spedito il servizio delle notificazioni delle cartelle di pagamento, anche nei casi di irreperibilità o di rifiuto di ricevere, previsti dall'articolo 140 del Codice di procedura civile — si stabilisce che tale notificazione si effettua con le modalità fissate dall'articolo 38, lettera f), del testo unico anzidetto, con la variante — rispetto a quest'ultima disposizione — che essa si ha per eseguita, non più nell'ottavo giorno successivo, bensì nel giorno successivo a quello in cui l'avviso del deposito viene affisso nell'albo del Comune. In tal modo, mentre viene assicurata la necessaria celerità delle operazioni esattoriali, si dilaziona di un giorno il perfezionamento della notificazione rispetto a quanto risulta dal citato articolo 140 del Codice di procedura civile.

L'articolo 2 del disegno di legge presenta soltanto variazioni formali del secondo comma dell'articolo 200 del testo unico, variazioni intese a porre in evidenza — onde eliminare possibili dubbi in relazione al disposto dell'articolo 38 dello stesso testo unico — che, per la notificazione degli atti concernenti l'espropriazione forzata, valgono le norme del Codice di procedura civile, salvo le eccezioni esplicitamente previste negli articoli successivi.

L'articolo 3 del disegno di legge integra il primo comma dell'articolo 201 del testo unico, riguardante l'avviso di mora, aggiungendo la precisazione che la notifica di tale avviso si effettua negli stessi modi previsti dall'articolo 190 per la cartella di pagamento.

«Come testualmente dispone il succitato articolo 201, primo comma, «l'esattore che intende iniziare l'espropriazione forzata nei confronti del debitore moroso deve previamente notificargli un avviso contenente l'indicazione del debito, distintamente per imposte, indennità di mora e spese, e l'invito ad adempiere entro cinque giorni».

La notificazione dell'avviso di mora dovrebbe avvenire, in mancanza di apposite disposizioni, con l'osservanza degli articoli 137 e seguenti del Codice di procedura civile. Considerato però che l'avviso di mora, ancorchè ravvicinabile al precetto, tuttavia se ne discosta per la sua prevalente funzione sollecitatoria, e che la disciplina del Codice di rito mal si concilia con la speditezza con la quale deve svolgersi la procedura esattoriale, si ritiene di uniformare la notificazione del predetto avviso a quella della cartella di pagamento che più si addice all'esecuzione esattoriale ed alla particolare struttura dell'avviso di mora. Si mantiene così il criterio già fissato dall'articolo 56 del regolamento di riscossione approvato con regio decreto 15 settembre 1923, n. 2090, che disciplinava con uguali norme la notificazione sia della cartella di pagamento che dell'avviso di mora.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il primo ed il secondo comma dell'articolo 190 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, sono sostituiti dai seguenti:

« La notificazione della cartella al contribuente è eseguita dai messi notificatori della esattoria o dagli ufficiali esattoriali, ovvero dagli ufficiali giudiziari e, nei comuni che non sono sede di pretura, dai messi comunali e dai messi di conciliazione. Alle notificazioni in Comuni non compresi nella circoscrizione esattoriale si provvede mediante delegazione, tramite gli uffici delle imposte, all'esattore territorialmente competente.

« La notificazione può essere eseguita anche mediante invio, da parte dell'esattore, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento ».

Fra il secondo ed il terzo comma dell'articolo 190 del predetto testo unico sono inseriti i seguenti commi:

« Quando la notificazione della cartella di pagamento avviene mediante consegna nelle mani proprie del destinatario o di persona di famiglia o addetta alla casa, all'ufficio o alla azienda, non è richiesta la sottoscrizione dell'originale da parte del consegnatario.

« Nei casi previsti dall'articolo 140 del Codice di procedura civile, la notificazione della cartella di pagamento si effettua con le modalità stabilite dal primo comma, lettera f), dell'articolo 38, e si ha per eseguita nel giorno successivo a quello in cui l'avviso del deposito è affisso nell'Albo del Comune ».

Art. 2.

Il secondo comma dell'articolo 200 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, è sostituito dal seguente:

« Salvo il disposto degli articoli seguenti, il procedimento di espropriazione forzata è disciplinato, anche per quanto riguarda le notificazioni, dalle norme del Codice civile e del Codice di procedura civile, nonchè dalle norme del Codice della navigazione per l'espropriazione di navi e di aeromobili ».

Art. 3.

Al primo comma dell'articolo 201 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, sono aggiunte le seguenti parole:

« Per la notificazione di tale avviso si applicano le disposizioni dell'articolo 190 ».